GLI USI DELLE ACQUE: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Vincenzo LATAGLIATA Città Metropolitana di Torino Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili

CHE COSA E' UNA DERIVAZIONE


• Una derivazione è definita Qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 4)

AMBITO DI APPLICAZIONE

(D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 2)

- Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
- a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee prelevate tramite pozzo o da sorgente, purchè la derivazione sia attuata dal proprietario del fondo o suo avente causa fino ad una portata massima pari a 2 litri/s ed entro un volume di 5mila mc/anno
- b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata
- c) Dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne
- d) Del riutilizzo delle acque reflue depurate
- e) Dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane ed i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo
- f) Dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa (es. emungimenti per abbassamento della falda per gestione di cantiere)

- Può presentare domanda di **concessione** chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, art. 7)
- Pertanto, al di fuori dei casi di esclusione visti in precedenza, la concessione va sempre richiesta per prelievi idrici di <u>qualunque entità</u>, sia che si tratti di <u>acque</u> <u>superficiali</u> che di <u>acque sotterranee</u>, ed anche ove l'utilizzatore non sia un privato





- Sono soggetti a riconoscimento di antico diritto coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10/8/1884 n. 2644 hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio (T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 2 - D.P.G.R. 5/3/2001 n. 4/R)
- Sono soggetti a **concessione preferenziale** coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 (data in cui tutte le acqua sono divenute pubbliche per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L. 36/1994) acque in precedenza non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche (D.P.G.R. 5/3/2001 n. 4/R)
- Il termine ultimo per fare valere il diritto all'ottenimento del titolo di riconoscimento o di concessione preferenziale è scaduto al 31/12/2007
- Tali titoli garantiscono il diritto a mantenere, escludendo la possibilità di concorrenza di terzi, la competenza dell'acqua per l'entità storicamente utilizzata – fatta salva la revisione sulla base della effettiva idroesigenza da attuare al momento del rinnovo del titolo stesso


Licenze di attingimento (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – art. 35)


- 1. L'autorita' concedente ha facoltà di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purche':
- a) il prelievo abbia carattere di **provvisorieta**', conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.
- 2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

%	N. UTENZE SOTTERR.	USO	N. UTENZE SUPERF.	%
66,6	3049	agricolo	626	55,5
14,1	644	civile	60	5,3
10,0	456	potabile	54	4,8
8,3	381	industriale	42	3,7
0,5	25	piscicolo	35	3,1
0,3	15	Lav. inerti	6	0,5
0,2	9	energetico	305	27,0
	4579	TOTALE	1128	









Il ruolo del Comune

- Il Comune è parte attiva in ciascuno dei procedimenti sin qui descritti, in quanto parte della Conferenza dei Servizi
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi il Comune è tenuto: 1) a dare atto dell'avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dell'Ordinanza di ammissione della domanda di concessione ad istruttoria, depositando il relativo referto comprensivo delle eventuali opposizioni del pubblico; 2) ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione, con riferimento alla propria competenza circa il rilascio del permesso di costruire e la verifica di compatibilità urbanistica delle opere in progetto
- Oltre a ciò il Comune autorizza la trivellazione dei pozzi ad uso domestico, purchè la derivazione sia attuata dal proprietario del fondo o suo avente causa fino ad una portata massima pari a 2 litri/s ed entro un volume di 5mila mc/anno – dandone successivamente comunicazione alla Città metropolitana

Il ruolo del Comune nel procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.

- L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
- L'autorizzazione unica costituisce **titolo a costruire** ed esercire l'impianto
- Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici

- Le fonti che disciplinano il procedimento di variante allo strumento urbanistico per l'ambito in esame sono:
- 1) il comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.: "Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto."
- 2) la Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 4/AMB del 8/11/2016: "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 5/12/1977 n. 56"

LA CIRCOLARE 4/AMB/2016 – AMBITO APPLICATIVO

- L'introduzione del comma 15 bis all'articolo 17 bis della I.r. 56/1977 è volto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività.
- A tale scopo la norma vuole avere una portata semplificatoria ed acceleratoria del procedimento, di cui fa parte anche l'esclusione di queste fattispecie dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e l'obbligo per le Amministrazioni di concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, senza opporre questioni pregiudiziali di tipo procedurale,.
- L'effettiva destinazione urbanistica dell'area diventa uno degli elementi da tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalicabile preclusione, nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute
- Al fine di superare eventuali dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione, è necessaria una **motivazione in concreto al parere negativo** circa la realizzabilità delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica; ove ciò non sia, gli aspetti urbanistici assumono **valore recessivo** se nell'ambito del procedimento si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)

• IN SINTESI:

- 1) non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto.
- 2) La localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore

LA CIRCOLARE 4/AMB/2016 – INDICAZIONI PROCEDIMENTALI

- all'avvio del procedimento amministrativo diretto all'autorizzazione dell'opera il proponente deposita anche la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante
- L'atto di avvio del procedimento autorizzativo dell'intervento reca menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potrà conseguire, qualora il relativo esame istruttorio sia favorevole, l'effetto di variante
- I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante sono contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante.
- trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, in essa deve essere acquisita l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta).
- Il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà contenere la pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante.
- Le operazioni di mero **adeguamento materiale** degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/3/2007)

- Nasce come piano stralcio del piano di bacino del Fiume Po;
- A seguito della entrata in vigore del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po, non costituisce più stralcio del Piano di Bacino, ma specifico piano territoriale di settore che deve essere adeguato al Piano di Bacino, ed in particolare al suo piano stralcio PdG.
- Conseguentemente deve attenersi ad obiettivi e priorità di intervento del Piano di Gestione
- Sia il Piano di gestione che il PTA devono essere revisionati ogni 6 anni
- Nessun provvedimento in materia di prelievi e scarichi idrici può venire rilasciato se in contrasto con le finalità del PTA o se può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità in esso fissati
- Risulta al momento in fase di revisione


MISURE DI TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

- Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il PTA definisce:
- Le misure di carattere generale, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee
- Le specifiche misure di area
- La cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità
- Il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di aggiornamento delle misure di tutela


MISURE DI TUTELA QUALITATIVA (prelievi idrici)

Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione di acque sotterranee

POZZO P5 - INTERVENTO PREVISTO



POZZO P12 - INTERVENTO DI RICONDIZIONAMENTO REALIZZATO POZZO P12 - CREAZIONE D. UN TAMPONE IN CEMENTO SULL'ESTRADOSSO DEL POZZO E CEMENTAZIONE DI UN TRATTO DI POZZO RICAMICATO



MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

- Deflusso Minimo Vitale
- Riequilibrio del bilancio idrico
- Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici

Misure di tutela quantitativa:

Deflusso Minimo Vitale

Il **DMV** è la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati (D.P.G.R. 17/07/2007 n. 8/R)

Il DMV è costituito da:

- a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po
- b) fattori correttivi relativi a morfologia (M) e scambio idrico con la falda (A) che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base
- c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T)

DMV base = componente idrologica + fattori correttivi

DMV Ambientale = DMV base + ulteriori fattori correttivi

Richieste di deroga al DMV

Parziali

Parziali

usi irrigui nei tratti d'alveo elencati nell'allegato B, caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali limitatamente al periodo di massima idroesigenza (1 giugno - 15 settembre) si applica 1/3 del valore calcolato

- ► sperimentazioni

- Totali

 usi potabili
 alpeggi e rifugi montani
 corpi idrici soggetti ad asciutte naturali per oltre 60 giorni/anno consecutivi
 - ▶ prelievi con Q max $\leq 2 \frac{1}{s}$

Misure di tutela quantitativa:

Riequilibrio del bilancio idrico

Il "riequilibrio del bilancio idrico" rappresenta una delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica da perseguire per consentire un uso sostenibile della risorsa

Tra le **azioni prioritarie** individuate in questa misura è prevista la revisione dei titoli di concessione ovvero il rinnovo di quelli in scadenza

Scopo di quest'azione è quello di aggiornare i diritti di prelievo, in particolare per gli usi irrigui, in funzione delle effettive idroesigenze attuali che dipendono dall'estensione delle superfici irrigate e dalle colture effettivamente in atto

Strumento normativo: è rappresentato dal Regolamento regionale "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" approvato con D.P.G.R. 29/07/2003 n° 10/R

Prevede che in sede di rinnovo venga verificato **l'effettivo fabbisogno idrico** in funzione:

- dell'estensione della superficie da irrigare
- dei tipi di colture praticate anche a rotazione
- dei relativi consumi medi
- De dei metodi di irrigazione adottati Un ulteriore strumento per giungere a questo risultato è rappresentato dalle "Linee guida per la verifica della quantificazione dei fabbisogni irrigui, revisioni delle concessioni e riparti in condizioni di magra", approvato con D.G.R. 21/7/2008 n. 23-9242, che consente:
 - la verifica della dotazione irrigua netta e lorda concedibile
 - di definire le modalità di riparto dell'acqua e la regolazione dei prelievi per asta fluviale per fronteggiare i periodi di crisi idrica

MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA: MISURAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE

RESTITUZIONI DI ACQUA (D.P.G.R. 25.6.2007 N. 7/R)

- >chi è soggetto agli obblighi
- > strumenti e modalità di misurazione
- > modalità di raccolta e trasmissione dei dati

	1	1					1	1
Q max (I/s)	Bacini destra Po	Bacini sinistra Po	Asta Po		Vmax (10∘mc/anno)	Bacini destra Po	Bacini sinistra Po	Asta Po
100					2			
1000		1/1/2011			20		1/1/2011	
3000				-	50			l
					30			
5000		30/6/2010			100		30/6/2010	

Vmax (10ºmc/anno)	sorgenti	Pozzi in falda profonda	Pozzi in falda superficiale/trincee drenanti/laghi di cava
0,2			
0,5		1/1/2011	
1			
2		30/6/2010	

